

## CONFLITTO DI INTERESSI

### SI947B - BARBARA DEGANI - SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'AMBIENTE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - PARERE POST CARICA

Roma, 9 agosto 2018

**Oggetto:** *richiesta di parere relativamente al regime delle incompatibilità post carica ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", pervenuta in data 27 luglio 2018*

Gentile Dottoressa,

in data 27 luglio 2018 è pervenuta in Autorità una nota con la quale Ella richiede un parere in ordine alla compatibilità tra la carica di Sottosegretario di Stato per l'Ambiente e la tutela del territorio e del mare, da Lei ricoperta sino al 31 maggio 2018, e l'assunzione di un incarico professionale propostoLe dalla società AcegasApsAmga S.p.A., avente ad oggetto «*le procedure di definitiva chiusura e di assestamento dell'area di discarica di Roncajette nel Comune di Ponte San Nicolò (PD)*».

In relazione a tale richiesta l'Autorità, nella riunione del giorno 8 agosto 2018, ha deliberato il seguente parere.

La fattispecie in esame è da ricondurre all'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge 20 luglio 2004, n. 215, disposizione richiamata dall'articolo 2, comma 4, della medesima legge, in base al quale "*l'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta*".

Al riguardo, l'Autorità ha costantemente ritenuto che la disposizione in esame sia essenzialmente intesa ad escludere in radice anche la mera eventualità che l'esercizio delle attribuzioni inerenti la carica di governo possa essere influenzato o distorto dall'interesse del titolare a preconstituirsì benefici futuri, ad esempio in termini di incarichi successivi alla cessazione della carica governativa. In questo senso, l'elemento di discontinuità introdotto dal legislatore nei rapporti tra gli ex titolari di carica e gli enti o le società che operino prevalentemente nei settori interessati dalle specifiche funzioni esercitate nel corso del mandato governativo, è finalizzato a salvaguardare l'imparzialità dell'azione pubblica, che rappresenta il principio cardine della disciplina sul conflitto di interessi.

L'indagine sugli elementi della connessione e della prevalenza, di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della legge 20 luglio 2004, n. 215, è finalizzata a verificare quali siano i settori di attività prevalente delle società o degli enti a favore dei quali o presso i quali dovrà essere svolto l'incarico, indagando se sussistano, per tali attività, profili di connessione con le funzioni e le competenze istituzionali del titolare di carica.

La valutazione si concentra sull'analisi astratta delle attribuzioni della carica governativa, accertandone l'idoneità a coinvolgere quegli stessi settori nei quali la società o l'ente opera in via prevalente, verificando altresì se possa sussistere, in fatto, un legame fra le attribuzioni del titolare di carica e l'ente o la società interessata (attraverso, ad esempio, il potere di nominare i vertici oppure per effetto di pregressi rapporti contrattuali della società o dell'ente con il dicastero interessato).

Nei numerosi precedenti condotti dall'Autorità in tema di divieti post carica, i requisiti della connessione e della prevalenza sono stati ampiamente approfonditi. Con riferimento alla connessione, è stato ritenuto che l'analisi non può esaurirsi nell'accertamento della mera coincidenza di materie, ma deve essere condotta anche avendo riguardo all'eventuale esercizio di poteri pubblici e di funzioni esercitate sulla società o nei settori in cui essa opera, nonché ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra le parti. Con riguardo alla prevalenza, l'analisi deve invece essere effettuata considerando il peso delle attività connesse rispetto al complesso delle attività societarie.

Nel caso di specie, tenuto conto delle attribuzioni a Lei delegate in qualità di Sottosegretario di Stato con il Decreto 11 gennaio 2017 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'applicazione dei criteri sopra indicati conduce a ritenere che non sussistano impedimenti all'assunzione dell'incarico professionale sopra richiamato.

Atteso, infatti, che l'oggetto di tale incarico attiene al tema della gestione dei rifiuti – con specifico riferimento alla fase dello smaltimento – rileva osservare come, tra le attribuzioni a Lei delegate, non figurassero materie in alcun modo riconducibili al c.d. *Waste Management*, né risulta che, in ragione della carica di governo, Le siano stati attribuiti poteri autoritativi, amministrativi o di regolazione, in tale settore.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, deve pertanto escludersi la sussistenza del rapporto di connessione, richiesto ai fini della configurabilità del divieto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge 20 luglio 2004, n. 215, tra l'oggetto dell'incarico professionale e le materie trattate in veste di Sottosegretario di Stato per l'Ambiente e la tutela del territorio e del mare.

Merita, inoltre, evidenziare anche la non sussistenza del requisito previsto dall'articolo 2, comma 4 della legge 20 luglio 2004, n. 215, ai sensi del quale i divieti sanciti dal comma 1 sono estesi al periodo successivo alla cessazione, a condizione che le attività siano svolte nei confronti di soggetti «*che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta*».

Dai dati contabili relativi all'esercizio 2017 pubblicati nel Registro delle Imprese, infatti, risulta che le attività relative alla gestione dei rifiuti incidono, sul totale dei ricavi realizzati dal Gruppo AcegasApsAmga, in misura minoritaria (15,6%) rispetto alle attività relative al settore energia elettrica e gas (47,9 %), al settore del ciclo idrico integrato (30,7%) e ai servizi quali illuminazione pubblica, servizi semaforici, ecc. (5,8%).

Si rende noto che il presente parere, ai sensi dell'articolo 23, secondo comma del Regolamento sul conflitto di interessi, è soggetto alla pubblicazione sul bollettino dell'Autorità, salve «*eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate*».

Si chiede pertanto alla S.V. di comunicare a questa Autorità, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del parere, la sussistenza di eventuali esigenze di riservatezza, motivandone le specifiche ragioni.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Filippo Arena*